

TRIBUNALE DI VITERBO

- Sezione Lavoro -

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

PER

Stefania Mattioli, nata a Roma il 17/08/1973 (cod. fisc. MTTSFN73M57H501T) rapp.ta e difesa dall' Avv. Giuliano Nisi (C.F. NSI GLN 73C1M082D) del foro di Viterbo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, sito in Viterbo, via Garibaldi n. 16, in virtù di mandato conferito in calce su atto separato (**doc. 1**) dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e di cui se ne attesta la conformità, inserita nella busta telematica contenente il presente atto che si dichiara conforme all'originale.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti numeri di fax 0761365281 e all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): giulianonisi@pec.ordinevvocativiterbo.it

-ricorrente-

CONTRO

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nella persona del Ministro *pro tempore*, Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12

AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI VITERBO in persona del Dirigente *pro tempore*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO in persona del Dirigente *pro tempore*

tutti rapp. ti e difesi *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in ROMA pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-



IN PREMESSA

IN FATTO

La sig.ra Stefania Mattioli presentava domanda di inclusione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di Prima Fascia per il triennio scolastico 2021/2024 per il personale ATA.

In tale domanda, ove vige il principio dell'autocertificazione dei titoli posseduti, la ricorrente indicava il conseguimento del titolo di Diploma di qualifica Professionale Triennale di Operatore dei servizi della Ristorazione Settore “Cucina”, conseguito presso l’Istituto Paritario “Voltaire” nell’A.S. 2011/2012 (**doc. 2**).

Il titolo da ultimo citato era tra l’altro oggetto di verifica e convalida da parte del D.S. incaricato.

All’esito della domanda la ricorrente era individuata quale destinataria di diverse proposte di lavoro per il profilo di Collaboratore Scolastico ed era assunta in ruolo.

Successivamente con decreto prot. n. 0007429 del 18/08/2022 emesso dall’Istituto Comprensivo XXV Aprile di Civita Castellana (VT) il Dirigente Scolastico comunicava il provvedimento di depennamento sulla base delle seguenti, testuali motivazioni *“il Diploma di qualifica Professionale di Operatore Servizi Ristorazione settore CUCINA, conseguito dalla sig.ra Mattioli Stefania presso l’Istituto Paritario “Voltaire” di Napoli con la votazione di 100/100 (Cento/centesimi) nell’anno scolastico 2011/2012 non è titolo di studio legalmente valido”* (**doc. 3**).

Venivano perciò decretati:

✓ La decadenza della Sig.ra Mattioli Stefania, nata a Roma (RM) il 17/08/1973, dalle graduatorie di Istituto di III Fascia del Personale ATA relativa al profilo di Collaboratore Scolastico nella quale risultava inserito nel triennio 2014/17, per mancanza del titolo di accesso avente valore legale;



✓ L'esclusione dalla procedura relativa alla domanda di aggiornamento, per il triennio scolastico 2017/19 della valutazione posseduta nel triennio 2014/17 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico per mancato possesso del titolo di accesso avente valore legale;

✓ Il riconoscimento del servizio come prestato di fatto ma non di diritto in qualità di collaboratore scolastico dalla data della prima stipula del contratto di lavoro svolto in data 20/10/2015 fino alla data di aggiornamento della graduatoria del Triennio 2017/19;

✓ La rettifica del punteggio per il Profilo di Assistente Amministrativo per il Triennio 2021/24 a Punti 9,60 a fronte di punti 15,60.



Avendo l'istante regolarmente conseguito il titolo di qualifica Professionale Triennale di Operatore dei servizi della Ristorazione Settore Cucina, presso l'Istituto Paritario "Voltaire" nell' A.S. 2011/2012, dopo la notifica del provvedimento la ricorrente si attivava al fine di fornire le prove del conseguimento di tale titolo.

È bene altresì precisare che l'Istituto Voltaire è stato riconosciuto paritario a far data dal 2009 e fino al 2018: il tutto come ben si evince dall'estratto dell'elenco delle scuole paritarie della Regione Campania (**doc. 4**).

L'Ufficio Scolastico Regionale della Campania specificava tra l'altro che l'Istituto Paritario Voltaire di Napoli aveva fatto richiesta dei diplomi di qualifica relativi agli anni scolastici 2011/12 e 2012/13 ma che tale richiesta "non (era) stata soddisfatta **PER MANCANZA DI UN NUMERO SUFFICIENTE DI PERGAMENE IN DEPOSITO**" (sic!) - **doc. 5**).

Ricevuta comunicazione di avvio del procedimento (**doc. 6**) la ricorrente la contestava puntualmente (**doc. 7**), considerata l'inconsistenza delle doglianze dell'Amministrazione, con riserva, in mancanza, di agire presso le competenti sedi, purtroppo senza esito, dato il decreto notificato ed oggi contestato.



Tanto premesso, chiariti i fatti, è interesse della ricorrente agire in giudizio al fine di richiedere l'inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di Terza fascia 2021/2024 con punteggio 15,60 delle 30 istituzioni scolastiche previa eventuale disapplicazione del decreto di depennamento con cui la Direzione Didattica dell'Istituto comprensivo XXV aprile ha provveduto alla risoluzione anticipata del contratto individuale ed ottenere il riconoscimento giuridico del periodo di lavoro prestato.



IN DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS

§ 1 Illegittimità del provvedimento di depennamento - Validità del titolo di accesso posseduto.

Riepilogando brevemente la sig.ra Mattioli presentava domanda di inserimento nella graduatoria di circolo di 1^a fascia per il Personale ATA per il triennio 2021/2024, cui seguiva decreto di convalida del punteggio, emesso dalla Istituzione Scolastica.

Occorre, a tal riguardo, sottolineare che la privatizzazione del pubblico impiego, ex D. Lgs. n.29 del 1993, ora D. Lgs. n.165 del 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ha definito nel rapporto di lavoro una parità tra le parti **che esclude ogni iniziativa unilaterale, in capo al datore di lavoro, volta appunto a modificare o revocare il contratto.**

Afferma, altresì, il comma 4 dell'art. 8 del dm 131/2007 le fattispecie sanzionatorie "non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano sforniti di **obiettiva documentazione**".

Si fa altresì presente all'ufficio che anche per l'anno scolastico 2011/12 permaneva la sospensione dell'efficacia della nota prot. n. 2025/10 MIUR con decisione del TAR n.01307/2012 con riconoscimento dello status di parità scolastica al corso completo già acquisito in base al procedimento ex c.m. per l'a.s. 2011 -2012.



Nessuna ulteriore modifica è intervenuta al d. p. 24/S2.



Al riguardo, pertanto, contestando l'asserzione del Diploma non legalmente valido alla data di inserimento nelle graduatorie 2017/2020, si fa pertanto rilevare che la sig.ra Mattioli ha conseguito nell'a.s. 2011-2012 con regolare esame il diploma di Qualifica Professionale presso l'Istituto "Voltaire" di Napoli come Operatore dei Servizi Alberghieri Settore Cucina.

In data 1 7/06/2019 l'Istituto Voltaire nella persona del rappresentate legale Antonio Fiore ha confermato il conseguimento del diploma di qualifica in questione presso lo stesso Istituto Voltaire nell'anno 2011/2012: alla certificazione di convalida va riconosciuto il valore di prova legale in quanto rilasciato da un soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di Pubblico Servizio.

E, come detto, l'Istituto Paritario Voltaire aveva lo *status* di scuola paritaria come risulta sia dal decreto di riconoscimento della parità (di cui sopra), sia dall'elenco delle scuole paritarie pubblicato sul sito istituzionale dell'USR Campania.

A conferma della validità legale del titolo di studio conseguito dalla sig.ra Mattioli presso l'Istituto Voltaire ed a conferma del regime di parità dello stesso istituto, con riferimento all'a.s. 2011/2012, si richiama la nota esplicativa del 04.2012 dell'USR Campania con la quale si affermava che: *"in considerazione che l'anno scolastico corrente è in fase conclusiva ed al fine di salvaguardare gli interessi degli alunni frequentanti le classi III, IV e V del predetto corso di studio, le suddette classi, in via eccezionale e limitatamente al solo presente anno scolastico 2011/2012, sono da ritenersi paritarie"*.

Quanto anzidetto è stato ulteriormente confermato dall'USR Campania, con nota del 12.2021.

Nell'attuale sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie assolvono ad un servizio pubblico e possiedono l'abilitazione a rilasciare titoli di studio con valore legale.



Per questo motivo sono soggette alla vigilanza sempre più stringente da parte del Ministero della pubblica istruzione, per garantire la trasparenza e soprattutto salvaguardare la reputazione dell'istruzione paritaria.

Pertanto, le certificazioni rilasciate dalla scuola paritaria hanno il valore di prova legale e cioè, ai sensi dell'art 2700 c.c. fanno *“piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”*.

Si tratta appunto di atti a contenuto certificativo e dunque, in senso difforme da quanto asseritamente obiettato, la fede privilegiata propria dell'atto pubblico si estende al suo contenuto intrinseco, **poiché la certificazione deriva, per sua natura e funzione, da una verifica evidentemente effettuata direttamente dal pubblico ufficiale da cui proviene, come tale assimilabile ad un fatto da egli stesso compiuto.**

Si verifichi sul punto in senso conforme le molteplici sentenze della S. C. n. 18868/2015 n. 1473/2015 19785/2018 nonché n. 9706/2002.



La sig.ra Mattioli, all'insaputa di tutte queste vicende sulla validità del riconoscimento dello status di istituto paritario, nell'anno 2014 ha partecipato alla domanda di essere inserita nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il triennio 2014/2017 in qualità di personale A.T.A.

La sua collocazione presso codesto Istituto “XXV Aprile” risulta, dall'elenco della medesima graduatoria, al n.124 con il punteggio di 10.60 nel profilo di collaboratore scolastico.

Nel triennio di validità delle graduatorie (2014/2017) l'istante ha ottenuto numerosi incarichi presso le scuole statali, come dalla certificazione riscontrata nel fascicolo.

È bene altresì evidenziare che con nota prot.n.8214/07-02 del 03.12.2015 **l'Istituto comprensivo di Montalto di Castro convalidava il punteggio assegnato alla sottoscritta (doc. 8).**



Evidentemente le contestazioni mosse non tengono conto di questo ulteriore dirimente presupposto che prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio.

Solo in caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi o all'esclusione, dandone però comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate.

Se invece, come è occorso nel caso di specie, la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati: e così è stato.

E' opportuno precisare, in questa sede che l'articolo 8, comma 5, del D.P.R. n. 87/2010, al fine di assicurare la continuità dell'offerta formativa, ha stabilito in via transitoria che gli Istituti Professionali "possono continuare a realizzare (...) corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti", fino all'emanazione delle Linee Guida di cui all'articolo 13 della legge n. 40/2007, in caso di mancata adozione da parte delle Regioni degli atti dispositivi di cui all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 226/2005 ed in assenza delle intese di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 D.P.R. n. 87/2010 (tale possibilità viene comunemente denominata "regime surrogatorio").

Pertanto gli Istituti paritari fino all'anno scolastico 2012/2013 potevano rilasciare autonomamente diplomi di qualifica mentre dal 2014 in poi questa è diventata esclusiva competenza delle Regioni.

Sulla legittimità a rilasciare i titoli da parte dell'Istituto paritario vi è conferma della stessa nota dell'U.S.R. Veneto che, riferendosi all'Istituto Voltaire, dichiara "si fa rilevare che l'ultimo anno per il conseguimento delle qualifiche triennali statali è stato il 2012/13 (in regime di deroga) e dal 2013/14



il rilascio degli attestati di qualifica triennale è di competenza delle Regioni e, pertanto, l'attestazione e la conferma del conseguimento non può avvenire ad opera della scuola paritaria ma solo dell'ente regionale deputato alla certificazione e rilascio del titolo.”

Giova altresì ricordare che l'Istituto Voltaire, è stato paritario fino alla sua chiusura e quindi negli anni 2011/2012 e 2012/2013 poteva e ha rilasciato diplomi di qualifica e la nota dell'USR Campania prot. 1741/2020 in cui si dichiara “che non sono stati consegnati diplomi di qualifica” viene chiarita dallo stesso Provveditorato (a firma del funzionario Francesco Mennito) secondo cui le pergamene per quegli anni furono richieste nel 2018 *“Dal 2013 il MIUR non rilascia più diplomi di qualifica, competenza esclusiva delle regioni, e di conseguenza il Poligrafico dello Stato non predispone più la stampa di tali pergamene. Questo Ufficio ha provveduto a fare richiesta al Ministero e ad altri Uffici Territoriali, come da prassi, per verificare la disponibilità di eventuali rimanenze di pergamene non utilizzate. Al momento alcuna risposta positiva è pervenuta e si è in attesa di ulteriori riscontri”*.



Successivamente, la sig.ra Mattioli, partecipava al bando per essere inserita nelle nuove Graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia per il triennio 2017/2019 in qualità di personale A.T.A collocata con il punteggio di 17.30 nel profilo di collaboratore scolastico.

In data 12.9.2018 veniva individuata quale destinataria di contratto a tempo determinato dal 12.09.2018 al 30.06.2019 nel profilo di collaboratore scolastico essendo collocata nella graduatoria al n. 48 con punteggio 17,30.

Su richiesta di codesto Istituto, in data 17.06.2019, l'Istituto Voltaire nella persona del rappresentate legale Antonio Fiore ha, come detto, confermato il conseguimento del diploma di qualifica in questione presso lo stesso Istituto Voltaire nell'anno 2011/2012.

E ciò, ripetiamolo, in ossequio all'art.7 punto 5 del D.M. 640/2017, norma che prevede che alla stipula dell'atto riferito al primo rapporto di lavoro i controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente che conferisce la



supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica: detti controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.

Si precisa che relativamente all'istituzione di nuove graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il triennio 2017/2019 in via automatica sono sostituite (quindi inesistenti/inapplicabili) quelle precedenti in quanto l'art.1, punto 2 del D.M. n. 640 del 30/08/2017, recita: “Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono Integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente (2014-2017) e hanno validità per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19, 2019/20, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del Regolamento”.

Inoltre, si evidenzia che il D.M. n.50 del 03/03/2021 prevede, quanto alle nuove graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, che le stesse sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente (2017/2020) e hanno validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento.

La sig.ra Mattioli ha di contro partecipato al bando per essere inserita nelle nuove Graduatorie di I fascia in qualità di personale A.T.A. - bando concorsuale concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA – e ciò ha comportato la cancellazione nelle medesime graduatorie 2017/2021 così come previsto dalla OM n.21 del 23/02/2009 prot.2414 e sue successive modifiche e integrazioni.

In particolare l'art.6, punto 2 recita: *“I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2 o 3 fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia”*



Pertanto, si ribadisce che sulla base della disposizione della OM n.21 e quelle successive la sottoscritta non risulta più inserita nelle predette Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia per il triennio 2017/2019.



Il MIUR, richiamata giurisprudenza non conferente al caso di specie e ritenute asseritamente inaffidabili le certificazioni prodotte dall'istante, in data 18/08/2022 ha emesso decreto n. 0007429, con pretesa di veder considerato il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche come servizio di fatto e non di diritto.

Letti gli atti è tuttavia evidente che il provvedimento è, per quanto si è detto, oltreché affetto da evidente carenza istruttoria e compiuta motivazione, illegale, ingiusto e illegittimo e va pertanto immediatamente sospeso e/o revocato.

A leggere il documento in contesa e gli atti ad esso presupposti, infatti, il depennamento dalla graduatoria deriverebbe da presunto disconoscimento d'ufficio, per improvvisa pretesa illegittimità del diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi cucina, conseguito dall'interessata nell'anno scolastico 2011/2012 presso l'Istituto paritario *Voltaire* di Napoli.

Il provvedimento è illegittimo.

È bene infatti innanzitutto chiarire che il certificato prodotto dalla sig.ra Mattioli rispetta il disposto della Circolare MIUR 266/1991 perché, nel caso di specie, il documento depositato dall'odierna esponente, presenta i requisiti formali previsti al punto 3 della suddetta circolare 266 ed è stato rilasciato a fronte di indisponibilità della pergamena, nonostante molteplici mail e pec di richiesta da parte dell'interessato, ad oggi tutte rimaste inevase.

Inefficienza burocratica che certo non può ricadere a nocumento del lavoratore.

Peraltro il documento è sottoscritto dal Coordinatore Didattico dell'istituto paritario, prof. Sergio Napolitano, e reca finanche un numero di registro: si tratta dunque, come tale, di certificazione formalmente immessa ai sensi del punto 3 della Circolare e proveniente da Pubblico Ufficiale.





Già le suddette motivazioni dovrebbero essere sufficienti a screditare gli avversi assunti ma, oltre a ciò non può sfuggire (ed è bene rilevarlo) che **il certificato sostitutivo del Voltaire del 2015 è assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso** della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo e degli altri fatti da questi compiuti e che questi attestati avvenuti in sua presenza.

Si tratta appunto di atti a contenuto certificativo e dunque, in senso difforme da quanto asseritamente obiettato, la fede privilegiata propria dell'atto pubblico si estende al suo contenuto intrinseco, poiché la certificazione deriva, per sua natura e funzione, da una verifica evidentemente effettuata direttamente dal pubblico ufficiale da cui proviene, come tale assimilabile ad un fatto da egli stesso compiuto.

Si verifichi sul punto in senso conforme le molteplici sentenze della S.C. nn. 18868/2015 numero 1473/2015 19785/2018 nonché 9706/2002.

E, ancora, si consideri che il punteggio era convalidato e l'Amministrazione rilasciava alla sig.ra Mattioli apposita certificazione dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda: evidentemente le contestazioni mosse col decreto in contesa non tengono conto di questo ulteriore dirimente presupposto che prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2021/2024.

Solo in caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi o all'esclusione, dandone però comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate.



Se invece, come è occorso nel caso di specie, la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati: e così è stato.

Di contro il notevolissimo lasso temporale tra la stipula del primo contratto da parte della sig.ra Mattioli e l'emissione del decreto da parte dell'istituto scolastico dimostra un grave inadempimento perché presuppone che il dirigente è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare tempestivamente i dati contenuti nella domanda di inserimento nelle graduatorie.

Posto che, come sopra evidenziato, per quanto consta all'esponente, le proprie dichiarazioni sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso, ad ammettere che i controlli non erano stati compiutamente eseguiti, si è implicitamente denunciato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione, avendo il Ministero (*rectius* il responsabile dell'Istituzione Scolastica per suo conto) posto in essere una condotta illegittima per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede.

Infatti, sebbene il termine "tempestivamente" indicato dalla normativa non fornisca una scadenza temporale definita, in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009 e quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.

Le verifiche, in merito ai punteggi, dovevano essere tempestivamente attivate in occasione del conferimento degli incarichi e, nell'ipotesi di mancata convalida dati, il dirigente preposto avrebbe dovuto darne comunicazione al candidato e, contestualmente, alle istituzioni scolastiche.

Così non è stato e solo dopo anni la sig.ra Mattioli si è vista recapitare, peraltro *ex abrupto*, il decreto de quo.



Posto che, stando alle avverse asserzioni, il presunto compiuto controllo, nel caso in esame, sarebbe avvenuto con ritardo, l'intempestiva verifica non può però arrecare pregiudizio all'assistente amministrativo, tanto più oggi che accedere agli atti dell'Istituto *Voltaire* appare impresa difficile e non certo per colpa della sig.ra Mattioli.

La colpa della P.A. risiede quindi chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia.

Nel caso di specie, le acquisizioni dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e alle relazioni ispettive dell'U.S.R. della Campania relative all'anno 2015/2016 e l'impossibilità di disporre degli atti della cessata Scuola paritaria per gli anni 2010/2011 2011/2012 e 2012/2013 e la "relativa mancanza di documenti probanti l'effettivo legittimo conseguimento del titolo di studio", non appaiono allo stato motivazioni atte a giustificare il licenziamento dell'odierna ricorrente né la sua responsabilità per la mancanza della "pergamena" del titolo regolarmente conseguito con sacrificio e studio.

Tale responsabilità deve essere attribuita esclusivamente all'Amministrazione che non ha fornito la prova della regolarità del conseguimento del titolo e non ha rilasciato un valido attestato a conclusione dell'iter scolastico e all'esito dell'esame di qualifica.

È opportuno precisare, in questa sede che l'articolo 8, comma 5, del D.P.R. n. 87/2010, al fine di assicurare la continuità dell'offerta formativa, ha stabilito in via transitoria che gli Istituti Professionali "possono continuare a realizzare (...) corsi triennali per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dagli ordinamenti previgenti, fino all'emanazione delle Linee Guida di cui all'articolo 13 della legge n. 40/2007, in caso di mancata adozione da parte delle Regioni degli atti dispositivi di cui all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 226/2005 ed in assenza delle intese di cui al comma 2 del medesimo articolo 8 D.P.R. n. 87/2010".



Pertanto gli Istituti paritari fino all'anno scolastico 2012/2013 potevano rilasciare autonomamente diplomi di qualifica, dal 2014 in poi è diventata esclusiva competenza delle Regioni.

Sulla legittimità a rilasciare i titoli da parte dell'Istituto paritario lo conferma la stessa nota dell'U.S.R. Veneto in cui riferendosi all'Istituto Voltaire dichiara *“si fa rilevare che l'ultimo anno per il conseguimento delle qualifiche triennali statali è stato il 2012/13 (in regime di deroga) e dal 2013/14 il rilascio degli attestati di qualifica triennale è di competenza delle Regioni e, pertanto, l'attestazione e la conferma del conseguimento non può avvenire ad opera della scuola paritaria ma solo dell'ente regionale deputato alla certificazione e rilascio del titolo.”* (nota U.S.R. Veneto **doc. 9**).

Giova altresì ricordare che l'Istituto Voltaire, è stato paritario fino alla sua chiusura e quindi negli anni 2011/2012 2012/2013 poteva e ha rilasciato diplomi di qualifica e la richiamata nota dell'USR Campania prot. 1741/2020 in cui si dichiara “che non sono stati consegnati diplomi di qualifica” viene chiarita dallo stesso Provveditorato (a firma del funzionario Francesco Mennito **doc. 10**) secondo cui le pergamene per quegli anni furono richieste nel 2018 “Dal 2013 il MIUR non rilascia più diplomi di qualifica, competenza esclusiva delle regioni, e di conseguenza il Poligrafico dello Stato non predispone più la stampa di tali pergamene. Questo Ufficio ha provveduto a fare richiesta al Ministero e ad altri Uffici Territoriali, come da prassi, per verificare la disponibilità di eventuali rimanenze di pergamene non utilizzate. Al momento alcuna risposta positiva è pervenuta e si è in attesa di ulteriori riscontri”.

E giova sottolineare che la sig.ra Mattioli, privatista, aveva pagato le rispettive tasse e aveva avuto accesso agli esami, regolarmente sostenuti.



L'Amministrazione dovrà pertanto essere condannata a provvedere all'adozione delle più idonee misure volte a garantire l'effettiva tutela della situazione giuridica soggettiva dedotta con il presente ricorso, mediante il ripristino dello stato di fatto e di diritto preesistente all'adozione del



provvedimento contestato ed all'avvio del relativo procedimento, e così, in particolare, mediante il reinserimento della ricorrente, ora per allora, nella III^a fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2021/2024 dalle quali è stata depennata.

Sempre ricordando che la condotta complessivamente tenuta dall'Amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti della sig.ra Mattioli un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Da quanto sopra si evince che l'illegittimo comportamento dell'Amministrazione ha determinato nei confronti dell'istante un grave danno da perdita di *chance*, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità della sig.ra Mattioli, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistono gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale di cui si dovrà certo tenere conto.

Ecco perché in attesa di controlli sarebbe stato opportuno soprassedere da provvedimenti così dirompente ed invasivo.

Per tuziorismo si segnala che si verte in ipotesi di atto di gestione del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato e non di atto amministrativo rendendosi quindi superfluo adire la magistratura amministrativa.



§ 2 L'intempestività delle contestazioni

E, ancora, si consideri che il punteggio era convalidato e l'Amministrazione rilasciava alla Mattioli apposita certificazione dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda: evidentemente le contestazioni mosse col decreto in contesa non tengono conto di questo ulteriore dirimente presupposto che prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2021/2024.

Solo in caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi o all'esclusione, dandone però comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate.

Se invece, come è occorso nel caso di specie, la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati: e così è stato.

Nell'ipotesi che ci occupa, la verifica del punteggio assegnato alla sig.ra Mattioli è stata effettuata dal Dirigente Scolastico con rettifica del punteggio: questo evidentemente dimostra il controllo era stato accuratamente svolto.

Di contro il notevolissimo lasso temporale tra la stipula del primo contratto da parte della sig.ra Mattioli e l'emissione del decreto dimostra un grave inadempimento dell'istituto scolastico perché presuppone che il dirigente scolastico è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare tempestivamente i dati contenuti nella domanda di inserimento nelle graduatorie.

Posto che, come sopra evidenziato, per quanto consta all'esponente, le proprie dichiarazioni sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso, ad ammettere che i controlli non erano stati compiutamente eseguiti, si è implicitamente denunciato un comportamento gravemente colposo



della pubblica amministrazione, avendo il Ministero (*rectius* il responsabile dell'Istituzione Scolastica per suo conto) posto in essere una condotta illegittima per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede.

Infatti, sebbene il termine “tempestivamente” indicato dalla normativa non fornisca una scadenza temporale definita, in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009 e quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.

Le verifiche, in merito ai punteggi, dovevano essere tempestivamente attivate in occasione del conferimento degli incarichi e, nell'ipotesi di mancata convalida dati, il dirigente preposto avrebbe dovuto darne comunicazione al candidato e, contestualmente, alle istituzioni scolastiche.

Così non è stato e solo dopo anni la sig.ra Mattioli si è vista recapitare il decreto di esclusione dalla graduatoria.

Posto che, stando alle asserzioni della P.A., il presunto compiuto controllo, nel caso in esame, sarebbe avvenuto con ritardo, l'intempestiva verifica non può però arrecare pregiudizio all'assistente amministrativo, tanto più oggi che accedere agli atti dell'Istituto *Voltaire* è stata impresa difficile e non certo per colpa della sig.ra Mattioli.

In ogni caso quell'accesso è intervenuto, i registri degli esami acquisiti e prodotti ... *quid pluris?*

Resta la colpa dell'Istituto, che risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia.

Il D.M. 640/2017 prevede infatti in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni



rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie.

Una volta costituite le graduatorie, ai sensi del D.M. suddetto devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.

In caso di mancata convalida dei dati il dirigente deve procedere alla esclusione o rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Nel caso di specie, il decreto di esclusione del ricorrente è stato emesso a distanza di ben 17 mesi dal conferimento del primo incarico (ottobre 2018) e 12 mesi dalla convalida dei titoli!

È evidente che l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare prima i dovuti controlli: il notevole lasso temporale tra la stipula del primo contratto e l'emissione del decreto di esclusione dimostra il grave inadempimento dell'Amministrazione scolastica.

La Pubblica Amministrazione ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede.

Infatti, il termine "tempestivamente" indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra



la P.A. ed il cittadino, la legge che disciplina la tempistica e la durata dei procedimenti è la legge 69/2009.

I controlli, andrebbero effettuati entro 30 giorni dalla data di assunzione.

Pertanto l'ampio lasso di tempo tra l'assunzione e l'emissione del decreto di esclusione determinava già da solo l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione convenuta e ha arrecato un gravissimo pregiudizio alla ricorrente.



§ 3 Sulla carenza di legittimazione attiva del D.S. dell'Istituto XXV aprile

Si eccepisce ancora la carenza di legittimazione attiva del DS dell'Istituto "XXV Aprile" all'avvio di procedimenti disciplinari per sanzioni superiori alla censura, risultando per questo la procedura avviata del tutto **illegittima**, ai sensi degli artt. 55 bis e seguenti del Testo unico sul pubblico impiego e degli artt. 93 -94 CCNL Scuola vigente.

Per quanto concerne il personale del comparto scuola, infatti, presso ciascun Ambito territoriale dell'USR, su delega espressa del Direttore Generale, è istituito e funziona un Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari (UcPD) che è unità operativa autonoma all'interno dell'Ufficio.

La Corte di Cassazione afferma sul punto che **"tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (u.c.p.d.), il quale è anche l'organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari"** (Cass. civ., Sez. lavoro, 05/02/2004, n.2168, massimata su Mass. Giur. Lav., 2004, 528, nota di BARBIERI; Arch. Civ., 2004, 1464; Nuovo Dir., 2004, 881, nota di LUPOLI; Ragiusan, 2004, 243-244, 420; Gius, 2004, 2544; Foro It., 2004, 1, 2644; Riv. Critica Dir. Lav., 2004, 613) e aggiunge che, **"le competenze del DS si debbano limitare alla censura"** – cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 28111-2019 del 31 ottobre 2019 come già ritenuto dalla Corte d'Appello di Torino, con sent. 1079/2013 in proc. 1515/2012 e da molte altre pronunce di merito



(Trib. Pavia, sent. n. 221/2016; Trib. di Torino sent. n. 1434/2013, Trib. Di Lodi, sent. n. 252/2015).



§ 4 Sulla parità scolastica

La parità scolastica è fatto amministrativo estraneo al collaboratore scolastico.

Va precisato, in ogni caso, che il Decr. Dirig. dell'USR della Campania n° 24/S2 del 28/07/10 con il quale è stato concesso alla scuola "Voltaire", con decorrenza a.s. 2010/2011, lo status di scuola paritaria per un corso di studio a sviluppo graduale a partire dalla sola classe prima, è stato oggetto di contenzioso amministrativo (**doc. 11**).

Con ricorso nrg 589/2011, proposto al TAR Lazio dal sig. Peluso Giovanni più altri studenti, è stato richiesto l'**annullamento della nota Miur prot. AOODGOS prot. n 2025 del 16/03/2010 (doc. 12)**.

Con successiva nota del 1/03/2011 – 71044P, l'Avvocatura Generale dello Stato ha trasmesso la **SENTENZA DEL TAR del LAZIO (SEZ. TERZA BIS) N. 1235/2011 REG. SEN. DEL 3/02/2013 DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO**.

L'USR Campania, in esecuzione della trasmessa sentenza, ha dato corso alla modifica del decreto di parità n. 24/S2 del 28/07/2010 laddove è stata riconosciuta, nel corrente a.s.2010/11, la parità scolastica alla sola classe prima **e ha decretato con modifica del d.p. 24/S2 che lo status di scuola paritaria è riconosciuto non solo per la classe prima ma nella sua interezza (classi I, II, III, IV, V)**

Si produce prova documentale (cfr. decreto dirigenziale 24/S2 USR Campania).



SUL PERICULUM IN MORA

Dal comportamento arbitrario e illegittimo da parte dell'Amministrazione resistente, rileva l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede



leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di Collaboratore Scolastico.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, a parere della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza.

Senza considerare, sempre in tema di *periculum*, la compromissione della possibilità di ottenere incarichi nei prossimi anni scolastici con conseguente gravissimo pregiudizio economico nonché alla propria professionalità e finanche alla reputazione sociale.

Pertanto la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (*fumus bonis iuris*), e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*) giustificano la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rileverebbe inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Ciò anche in considerazione dell'imminente aggiornamento delle graduatorie per cui il ricorrente non potrà inserire il punteggio che avrebbe conseguito senza la risoluzione del contratto e il provvedimento di depennamento.



Alla luce di tanto, si domanda pertanto il reinserimento in graduatoria con riconoscimento del punteggio per tutto il servizio maturato.

L'adito Giudice dovrà quindi ordinare all'Amministrazione di provvedere all'adozione delle più idonee misure volte a garantire l'effettiva tutela della situazione giuridica soggettiva dedotta con il presente ricorso, mediante il ripristino dello stato di fatto e di diritto preesistente all'adozione del provvedimento contestato ed all'avvio del relativo procedimento.

Sempre ricordando che la condotta complessivamente tenuta dall'Amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti della sig.ra



Mattioli un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Da quanto sopra si evince che l'illegittimo comportamento dell'Amministrazione ha determinato nei confronti dell'istante un grave danno da perdita di *chance*, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistono gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale di cui si dovrà certo tenere conto.

Ecco perché in attesa di controlli sarebbe stato opportuno soprassedere da provvedimenti così dirompente ed invasivo.

Per tuziorismo si segnala che si verte in ipotesi di atto di gestione del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato e non di atto amministrativo rendendosi quindi superfluo adire la magistratura amministrativa.



Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Viterbo, Sezione Lavoro, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 cod. proc. civ. Voglia emettere, con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse del ricorrente, indi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:

1) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del decreto prot. 0007429 del 18/08/2022 emesso dalla Direzione Didattica



dell'Istituto Comprensivo XXV Aprile di Civita Castellana a carico della sig.ra Stefania Mattioli;

2) Ordinare il reinserimento con il giusto punteggio della sig.ra Mattioli nelle graduatorie di circolo e di istituto di fascia Ata per il triennio 2021/2024;

Con corresponsione di eventuali spettanze maturate e non corrisposte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie per collaboratore scolastico, valide per il triennio 2018/2021.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi contro-interessati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del



cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

Ai fini del versamento del contributo unificato ai sensi del d.p.r 115/2002, si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro subordinato di valore indeterminabile.

In ogni caso si dichiara che la ricorrente ha dichiarato per l'anno 2021 un reddito del proprio nucleo familiare inferiore al triplo di quello previsto dall'art. 76 DPR 30.5.2002 n. 115 e successive modificazioni

Si producono i documenti elencati e numerati in narrativa

Salvis Juribus

Data del deposito

Avv. Giuliano Nisi

